

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 giugno 2024, n. 283 Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 28 co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 14 posti letto denominata "CAMELIA" presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 "Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice", comma 1 che "Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno

*disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)”.*

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento) che:

“

1. *L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.*
2. *Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:*

- a. *il possesso dell’autorizzazione all’esercizio;*
- b. *l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;*
- c. *l’adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;*
- d. *la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;*
- e. *l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;*
- f. *il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;*
- g. *per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;*
- h. *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;*

- all’art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

*“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;*

- all'art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:

*“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.*

*2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (...).*

*3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.*

*4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.*

*5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*

*(...).*

Con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 16/01/2020, ad oggetto *“Società Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.rn.l., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7 /2002) denominata “CAMELIA”, sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15.”* la scrivente Sezione ha rilasciato *“ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art.1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “CAMELIA”, ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo, nato l’08/03/1986 ed in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce (...).”*

Con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 14/06/2022, ad oggetto *“Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Leverano (LE, DSS Nardò), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento dal Comune di Specchia (LE, DSS Gagliano del Capo) di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art.1 R.R. n. 7/2002) con n.14 posti letto, denominata “CAMELIA”, da ubicare alla Via F.Ili Bandiera snc. Parere favorevole.”* la scrivente Sezione ha rilasciato *“parere favorevole, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, dell’art. 17, comma 3 e dell’art. 28, comma 3 della L.R. n. 9/2017e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “CAMELIA”, con n. 14 posti letto, gestita dalla società Sol Levante S.r.l., dalla sede di Specchia alla Via Don Milani n. 15 (LE DSS Gagliano del Capo), alla nuova sede di Leverano alla Via F.Ili Bandiera snc, (LE DSS Nardo’) (...).”*

Con Provvedimento prot. n. 0003501 del 20/02/2023 ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica socio sanitaria ai sensi dell'art.7 della L.R. n°9/2017 e ss.mm.ii." il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica del Comune di Leverano (LE): "Atteso che la società Sol Levante nel frattempo ha provveduto ad adeguare la sede in cui e previsto il trasferimento dell'attività di che trattasi, (...)" ha rilasciato "alla SOL LEVANTE SRL (p.iva 03248560751), corrente in Taurisano (Le), alla via Lecce n°67 nella persona del suo legale rappresentante, Sig Sabato Daniele (...) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi dell'art 17, comma 2 e 3 della l. r. 9/2017, di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica per n 14 utenti (art. 1 RR n 7/2002 e ss.mm.ii. da realizzarsi nell'immobile situato in via F.lli Bandiera, snc: (...)"

Con Pec del 22/02/2023 il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), ha trasmesso la nota acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n AOO\_183/4265 del 06/03/2023 ad oggetto "DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON UNICO PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, DELLA L.R. DELLA REGIONE PUGLIA N.9 DEL 02/05/2019 PER N°1 COMUNITÀ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (C.R.A.P.) PER N°14 POSTI LETTIO, AI SENSI DELL'ART.1 DEL R.R. N°07/2002 e ss.mm.ii., DENOMINATA "CAMELIA", DA UBICARE IN LEVERANO (LE) ALLA VIA F.LLI BANDIERA SNC." con la quale ha chiesto "il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per trasferimento dell'attività sanitaria, nonché il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale con unico procedimento, ai sensi dell'art.24, comma 2, della L.R. della Regione Puglia n.9 del 02/05/2019 per n°1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per n°14 posti letto, ai sensi dell'art.1 del R.R. n°07/2002 e ss.mm.ii."

Con nota prot. n. 11506 del 07/08/2023 ad oggetto "Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "CAMELIA" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), con n. 14 posti letto, ubicata nella sede di Specchia (LE), alla via Don Milani n.15. Incarico per la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento (rectius: e dell'accreditamento istituzionale) presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc." la scrivente Sezione ha invitato:

"

- **il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE, ai sensi del sopra riportato art. 28, commi 3 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della C.R.A.P. "CAMELIA" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Leverano (LE), alla Via Bandiera snc., finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. dal R.R. n. 18/2014 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la l'autorizzazione all'esercizio, con la precisazione che la relazione dovrà confermare esplicitamente il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio, specificare il nominativo ed i titoli accademici del Direttore Sanitario ed essere corredata di copia aggiornata della planimetria dell'intera struttura vidimata dal Dipartimento medesimo e dovrà essere trasmessa alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress al fine di consentire al medesimo Servizio di procedere alla successiva verifica sul possesso dei requisiti ulteriori;**
- **il Servizio Qu.O.T.A. - Aress, ai sensi dell' art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della C.R.A.P. "CAMELIA" (ex art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc., al fine di verificare la sussistenza il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B") relativi alla nuova sede, con riferimento alla fase "Plan", sulla base delle griglie di autovalutazione. "**

In riscontro alla suindicata nota prot. n. 11506 del 07/08/2023, con Pec del 25/01/2024 acquisita dalla scrivente

Sezione con prot. n. 52810 del 31/01/2024 ad oggetto "Accertamento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento presso la nuova sede della C.R.A.P. denominata "Camelia", di cui all'art.1 del R.R. 7/2002. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 28 commi 3 e 4 LR n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii-ESITO" i Tecnici della Prevenzione, il Responsabile CSM Lecce e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, hanno comunicato quanto di seguito riportato:

*"In riferimento alla nota in epigrafe con cui si incarica questo Dipartimento di Prevenzione, unitamente al Dipartimento di Salute Mentale, della verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) denominata "CAMELIA" nella nuova sede in Leverano alla via Fratelli Bandiera n.34, gestita dalla Società "Sol Levante S.r.l." con sede legale in Taurisano alla via Lecce n.67, rappresentata legalmente dal Sig. Sabato Daniele Annibale Maria, (...), si comunica che i Tecnici della prevenzione dello scrivente Dipartimento, di concerto con il Dipartimento di Salute Mentale, hanno concluso gli accertamenti del caso. Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Stoppelli Nicola nato (...) il 10/06/1965, (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 10/06/1991, specializzato in Psicologia Clinica presso l'Università di Bari in data 30/11/1995, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 6145 dal 31/01/1998.*

*Si rappresenta che sono state apportate delle modifiche strutturali, regolarizzate mediante C.I.LA., riguardanti in particolare la destinazione e la distribuzione di alcuni ambienti, e necessarie per un migliore e razionale utilizzo degli stessi anche in funzione della tipologia di ospiti; dette variazioni sono state riportate nella planimetria aggiornata, datata 14/12/2023 e acquisita agli atti e che si allega alla presente. Il Legale Rappresentante della Società si impegna, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, a regolarizzare il trasferimento del personale, già in carico e operante presso altre sedi, secondo quanto riportato nell'organigramma e nelle relative autodichiarazioni esibite ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000. La struttura risponde ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla LR 9/2017, dal R.R. 3/2005 sez.A e dall'art.1 del R.R. 7/2002 per ospitare n. 14 utenti."*

In riscontro alla prefata nota prot. n. 11506 del 07/08/2023, con Pec del 19/03/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 155126 del 27/03/2024 ad oggetto "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Camelia" di Specchia (LE). Riscontro nota prot. AOO\_183/11506 del 07.08.2023. Trasmissione parere mantenimento accreditamento istituzionale (rectius: parere accreditamento istituzionale)." il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. – AReSS Puglia ha comunicato quanto di seguito riportato: "(...) Acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (rif. prot. n.38212 del 25.01.2024), relativo al possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio vigenti, con nota mail questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 21.02.2024 (...)

*Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al mantenimento dell'accreditamento istituzionale (rectius: per l'accreditamento istituzionale) per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Camelia" (ex art. 1 del R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 14 posti letto, ubicata nella sede di Leverano (LE), alla Via Bandiera snc, appartenente alla Società "Sol Levante s.r.l." di Taurisano (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale Extra Ospedaliera, di cui all'allegato B del R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., con riferimento alla fase "PLAN", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. (...)"*

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 28 co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 14 posti letto denominata

“CAMELIA” presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc. il cui responsabile sanitario è il Dr. Nicola Stoppelli, nato il 10/06/1965, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Psicologia Clinica ed iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE):

- **trasmetta, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione** la documentazione di seguito indicata:
  - atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico nonché autocertificazione del possesso dei titoli professionali e non incompatibilità del responsabile sanitario, non essendo stata acquisita dalla scrivente Sezione alcuna comunicazione concernente la variazione dello stesso rispetto a quello in carica al momento del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l’accreditamento di cui all’art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. – AReSS Puglia** copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc., **pena l’inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell’attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell’autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i., in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. – AReSS Puglia per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Annibale Maria Sabato, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell' art. 28 co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 14 posti letto denominata "CAMELIA" presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc. il cui responsabile sanitario è il Dr. Nicola Stoppelli, nato il 10/06/1965, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Psicologia Clinica ed iscritto all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE):

- **trasmetta, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione** la documentazione di seguito indicata:
  - atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico nonché autocertificazione del possesso dei titoli professionali e non incompatibilità del responsabile sanitario, non essendo stata acquisita dalla scrivente Sezione alcuna comunicazione concernente la variazione dello stesso rispetto a quello in carica al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. – AReSS Puglia** copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc., **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i., in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate**

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. – AReSS Puglia per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto



*autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 14 posti letto denominata “CAMELIA” presso la nuova sede ubicata in Leverano (LE), alla Via Bandiera snc.;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM dell'ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Leverano (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro